

**ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A.
FACCHINAGGIO**

DESCRIZIONE

REQUISITI

FACCHINAGGIO

MODULISTICA

COSTI, TERMINI E
TEMPI

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. FACCHINAGGIO

DESCRIZIONE

Per la definizione delle attività relative al facchinaggio, il D.I. 221/2003 rimanda alla tabella allegata al **D.M. Ministero del Lavoro 03.12.1999**.

Sono quindi comprese le seguenti attività:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Queste attività possono essere svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 30.12.2003 chiarisce che:

le attività prese in considerazione dal regolamento sono soltanto quelle affidate in outsourcing, quindi esercitate per conto terzi;

il punto b) è da leggersi così: "...selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, di prodotti della mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, dell'abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari". Quindi non sono soggette alla norma le imprese che esercitano la mattazione, la toelettatura ecc., ma quelle che inestano, insaccano ecc. i prodotti della mattazione, toelettatura ecc.;

l'attività di pulizia magazzini e piazzali rientra anche nell'attività di cui alla legge 82/94. Quindi può essere svolta sia da chi è abilitato per l'attività di pulizia sia da chi è abilitato per l'attività di facchinaggio. La circolare chiarisce che nell'ipotesi, quanto mai teorica, di un'impresa che si iscrivesse per la sola attività di pulizia di magazzini e piazzali si dovrebbero applicare le norme sul facchinaggio, in quanto ritenute speciali;

la successiva circolare 3595/C del 13.12.2005 ha ulteriormente chiarito che le attività di cui al punto b) rientrano nella definizione giuridica del facchinaggio solo se preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti. Quindi per vedere se l'attività svolta dall'impresa rientra nella normativa del facchinaggio è necessario far riferimento all'attività principale svolta dall'impresa: se l'attività così individuata è un'attività preliminare e complementare a quella di facchinaggio rientra nella normativa del facchinaggio. Ciò vale quindi anche per l'attività di logistica, di trasloco e di imballaggio.

E' esclusa dalla normativa sul facchinaggio l'attività dei pesatori pubblici.

Fonti normative

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. FACCHINAGGIO

- Legge 05.03.2001, n. 57 (art. 17)
- Decreto Interministeriale 30.06.2003, n. 221 (Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali)
- D.P.R. 342/1994
- D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito nella L. 02.04.2007, n. 40
- articolo 19 legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- D.Lgs. 06.08.2012, n. 147
- circolare Ministero Attività Produttive n.3570/C del 30.12.2003 e circolare del 09.03.2004
- circolari varie.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. FACCHINAGGIO

REQUISITI

Ai fini del legittimo esercizio dell'attività di facchinaggio, l'impresa deve documentare, in sede di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Registro delle Imprese e/o Albo delle imprese Artigiane della provincia dove è ubicata la sede legale dell'impresa stessa, il possesso dei :

- Requisiti di onorabilità

devono essere posseduti dal titolare e da eventuali direttori e institori per le imprese individuali, dai soci per le società in nome collettivo e dagli accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per tutte le altre società, comprese le cooperative.

Consistono in:

- 1) assenza di applicazione di misure di sicurezza o prevenzione e di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- 2) assenza di sentenze penali definitive di condanna o di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
- 3) assenza di sentenze penali definitive di condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- 4) mancata comminazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- 5) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, per violazione delle legge 142/2001, relativa alla posizione del socio lavoratore.

Si fa salva comunque la riabilitazione ottenuta.

Casi particolari di soggetti iscrivibili

- consorzi di cui all'art. 2612 c.c.: al momento dell'istanza di iscrizione dell'inizio attività (sul modello Inizio attività di facchinaggio - consorzi) devono indicare, oltre all'attività esercitata, anche una o più imprese socie del consorzio, già in possesso dei requisiti e quindi già attive, cui quindi sarà affidato lo svolgimento dell'attività; devono iscriversi nelle fasce, il cui ammontare è determinato calcolando la media del volume d'affari maturato da ciascuna impresa consorziata per il tramite del consorzio negli ultimi tre anni; nel caso di recesso di una consorziata si avrà una corrispondente diminuzione della fascia, con eventuale denuncia di variazione al registro imprese;

- soggetti only REA: se sono iscrivibili, si applica la normativa del facchinaggio, come per gli altri soggetti; i requisiti morali dovranno essere posseduti solo dai legali rappresentanti; si ritiene non possibile l'iscrizione nelle fasce;

- i facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del DPR 342/94 all'autorità di pubblica sicurezza, non si iscrivono al registro delle imprese;

- le imprese di uno stato UE possono aprire sedi o unità in Italia purché in possesso dei requisiti prescritti dal loro Stato, salvo che per l'iscrizione nelle fasce per le quali si applica la normativa italiana.

Fonti normative

- Legge 05.03.2001, n. 57 (art. 17)

- Decreto Interministeriale 30.06.2003, n. 221 (Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello del

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. FACCHINAGGIO

Lavoro e delle Politiche Sociali)

- D.P.R. 342/1994
- D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito nella L. 02.04.2007, n. 40
- articolo 19 legge 07.08.1990, n. 241, come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- D.Lgs. 06.08.2012, n. 147
- circolari varie.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. FACCHINAGGIO

MODULISTICA

SCIA

La Segnalazione Certificata di inizio Attività relativa al Facchinaggio deve sempre essere presentata:

- contestualmente all'inizio dell'attività;
- in allegato alla ComUnica di iscrizione o modifica dell'impresa;
- o all'Albo delle Imprese Artigiane, nel caso in cui l'impresa sia in possesso anche dei requisiti di cui alla legge 443/1985 (legge quadro in materia di artigianato)
- o al Registro delle Imprese, nel caso in cui l'impresa non sia in possesso dei requisiti artigiani o, in funzione della sua natura giuridica, non possa essere iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane.

Pertanto alla pratica ComUnica AA/RI di denuncia dell'esercizio dell'attività di facchinaggio dovrà essere allegato il modulo per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredato, dall'attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa, e da tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti. Tale documentazione inerente la dimostrazione dei requisiti risulta di evidente utilità sia agli Uffici preposti alla verifica di quanto autocertificato dagli interessati sia all'impresa in termini di tempo, dal momento che il procedimento di iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane e/o nel Registro Imprese si conclude in tempi brevi, ed in funzione delle responsabilità assunte dagli interessati in sede di autocertificazione.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

L'iscrizione nelle fasce di classificazione è obbligatoria. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce sono calcolate in base al volume d'affari, al netto dell'IVA, realizzato in media (annuale) nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività (se il periodo è superiore a due anni ed inferiore a tre, la media si calcola sui mesi effettivi). Sono:

- a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
- b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
- c) superiore a 10 milioni di euro.

Per richiedere la variazione della fascia iniziale in cui l'impresa è stata inserita, deve essere compilato l'apposito modello "Istanza di variazione fasce di classificazione - attività di facchinaggio", in bollo. Per l'iscrizione nella prima fascia non deve essere allegato nulla; per l'iscrizione nella seconda e terza fascia, invece, deve essere allegato un elenco dei servizi eseguiti, con il relativo importo al netto dell'IVA negli ultimi 3 anni (o minor periodo, mai inferiore ai due anni) in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La comunicazione della variazione positiva, da una fascia inferiore ad una fascia superiore è facoltativa, la variazione negativa, da una fascia superiore ad una inferiore, è obbligatoria

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. FACCHINAGGIO

COSTI – TERMINI - TEMPI

Costi

Diritti di segreteria

Quelli previsti per il Registro Imprese con una maggiorazione di:

- € 9,00 per le ditte individuali;
- € 15,00 per le società;

tutte le volte che sia necessario un accertamento dei requisiti.

Tempi

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata lo stesso giorno di inizio attività ai sensi dell'art.19 Legge 7/8/1990, n. 241 come modificato dalla legge 122/2010.

Termini

Il termine massimo di conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A.

L'Ufficio competente della Camera di Commercio (Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane) verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti ed autocertificati e, qualora ne rilevi la mancanza, dispone, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi in cui sia possibile, invita l'impresa a conformare la propria attività alle norme di legge entro un dato termine.

La Camera di Commercio può, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge